

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 10 marzo 1999.**

Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Marco Fumagalli, Maiolo, Mangiacavallo, Matranga, Mattioli, Melandri, Morgando, Nardini, Neri, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Risari, Rodighiero, Romano Carratelli, Ruffino, Saponara, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fassino, Marco Fumagalli, Maiolo, Mangiacavallo, Matranga, Mattioli, Melandri, Morgando, Neri, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Risari, Romano Carratelli, Ruffino, Saponara, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 9 marzo 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia

di limite di età per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma breve » (5790);

GALDELLI: « Abrogazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e liquidazione della società "Stretto di Messina" SpA » (5791);

GALLETTI: « Norme per la sicurezza stradale e per la tutela dei familiari delle vittime della strada » (5792);

BIELLI: « Norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri » (5793);

MARIO PEPE: « Norme per la restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base relativa all'anno 1993 » (5794);

FERRARI ed altri: « Norme per la gestione associata dei patrimoni agro-silvo pastorali di proprietà degli enti locali e di altri enti » (5795).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MISURACA ed altri: « Riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie giurate » (5704) *Parere delle Commissioni II, V, XI (ex articolo 73,*

comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PEZZONI ed altri: « Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e di senatori da assegnare alla circoscrizione Estero in rappresentanza dei cittadini residenti all'estero » (5733) *Parere della III Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

FOLENA ed altri: « Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole di trattamento penitenziario » (5773) *Parere della I Commissione;*

III Commissione (Affari esteri):

POLI BORTONE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con l'Albania » (5680) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IV Commissione (Difesa):

RUZZANTE ed altri: « Disposizioni per il transito del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento militare divenuto inabile al servizio nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato » (5689) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e XII;*

VI Commissione (Finanze):

MIGLIORI e FINO: « Modifiche agli articoli 32, 34 e 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale » (5708) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

BALLAMAN ed altri: « Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale » (5734) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

VII Commissione (Cultura):

LUCIDI e CHIUSOLI: « Istituzione dell'albo professionale dei fisici » (5656) *Par-*

rere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, X, XII e XIV;

MUZIO ed altri: « Istituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica della regione Toscana » (5731) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

MAMMOLA ed altri: « Disciplina dei servizi regolari di trasporto con autobus ad offerta libera e dei servizi occasionali su commissione di terzi » (5737) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in materia previdenziale » (5650) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

MIGLIORI: « Disposizioni in materia di inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (5692) *Parere delle Commissioni I e V;*

XIII Commissione (Agricoltura):

S. 2981-B. — « Proroga di termini nel settore agricolo » (*approvato dalla IX Commissione del Senato, modificato dalla XIII Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla IX Commissione del Senato*) (4781-B) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX e XII.*

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 5 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 30 giugno 1993, n. 267, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità nel triennio 1995-1997, (doc. XXIX-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 9 marzo 1999, il deputato Filippo MANCUSO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, proc. pen. n. 1925/97 R.G.N.R.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 8 marzo 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presi-

dente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Santa Maria La Fossa (Caserta), Bosco Chiesanuova (Verona), Albaredo d'Adige (Verona), Petilia Policastro (Crotone), Orte (Viterbo), Settefrati (Frosinone), Dorio (Lecco), Asola (Mantova), Ternate (Varese), Cremella (Lecco), Candida (Avellino), Ponte (Benevento), Minori (Salerno).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevole deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A*, al resoconto della seduta dell'8 marzo 1999, alla pagina 499, seconda colonna, dopo la riga 15 deve aggiungersi la seguente frase:

« Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere ».

PROPOSTE DI LEGGE: BALOCCHI ED ALTRI; ROSSETTO ED ALTRI; DE BENETTI ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; PEZZOLI; FEI ED ALTRI; VELTRI ED ALTRI; PECORARO SCANIO: NUOVE NORME IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI E ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONTRIBUTIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI (5535-3968-4734-4861-5530-5542-5553-5554)

(A.C. 5535 – Sezione 1)

EMENDAMENTO PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 1999 E RIFOR-
MULATO NELLA SEDUTA ODIERNA

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. I rimborsi di cui ai commi 1 e 5 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione dei contributi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fiduciaria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso, i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia già stata versata la quota del 40 per cento.

7 bis. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo all'entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000 i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

Conseguentemente sopprimere i commi 8 e 9.

1. 1410. (nuova formulazione) La Commissione.

(A.C. 5535 – sezione 2)

ARTICOLO 2, DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5535 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Requisiti per partecipare al riparto delle somme).

1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « almeno il 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno l'uno per cento ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

* 2. 11. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sopprimerlo.

* 2. 2. Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Melograni, Niccolini.

Sopprimere il comma 1.

2. 12. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Al comma 1 sostituire la parola: determinazione con la seguente: definizione.

2. 13. Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire la parola: determinazione con la seguente: scelta.

2. 14. Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire la parola: ripartizione con la seguente: divisione.

2. 15. Nania, Selva, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire la parola: ripartizione con la seguente: assegnazione.

2. 16. Selva, Nania, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1 sostituire la parola: ripartizione con la seguente: distribuzione.

2. 17. Selva, Nania, Migliori, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: dei criteri con le seguenti: dei principi.

2. 18. Migliori, Selva, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: dei criteri con le seguenti: delle procedure.

2. 19. Migliori, Selva, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: dei criteri con le seguenti: delle modalità.

2. 20. Migliori, Selva, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: dei fondi con le seguenti: delle risorse.

2. 21. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: è regolata.

2. 22. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: è deliberata.

2. 23. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: è precisata.

2. 24. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: è indicata.

2. 25. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: è disposta.

2. 26. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: viene regolata.

2. 27. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: viene deliberata.

2. 28. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: viene precisata.

2. 29. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: viene indicata.

2. 30. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: viene disposta.

2. 31. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: viene disciplinata.

2. 32. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: viene sancita.

2. 33. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: viene stabilita.

2. 34. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: viene fissata.

2. 35. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: viene definita.

2. 36. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: è sancita.

2. 37. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: è stabilita.

2. 38. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata con le seguenti: è fissata.

2. 39. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è disciplinata *con le seguenti:* è definita.

2. 40. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 41.** Menia, Migliori, Anedda, Armaroli, Fragalà, Nania, Selva.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 3.** Pisanu, Rossetto, Taradash, Calderisi, Melograni, Niccolini, Colletti.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 9.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 9, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente: "3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra tutti i partiti ed i movimenti che abbiano almeno un eletto.

2. 42. Buontempo.

Al comma 2 sostituire le parole: l'uno per cento *con le parole:* il 2,5 per cento.

2. 10. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis

(Risorse per accrescere la partecipazione delle donne alla politica attiva).

1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per

cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 1 ed iniziative volte ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica attiva.

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.

2. 05. La Commissione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Sono vietati i contributi ai partiti politici ad esponenti degli stessi e a candidati, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi modi erogati, anche indirettamente o sotto forma di servizi, da parte di persone giuridiche italiane o estere.

2. È fatto divieto ai partiti politici, alle loro articolazioni o a società o organismi ad essi facenti capo, di gestire azioni, obbligazioni o titoli mobiliari sotto qualsiasi forma, di società quotate nelle borse italiane o estere ».

2. 01. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 al comma 3 sostituire le parole: « da sei mesi a quattro anni » con le seguenti: « da tre e otto anni ».

2. 03. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: « La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità a trattare con la pubblica amministrazione ».

2. 04. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'articolo 6 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 è sostituito dal seguente: « 1. È vietato il finanziamento dei partiti politici da parte degli enti pubblici e delle società aventi scopo di lucro.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con l'arresto da sei mesi a quattro anni e con l'ammenda da 100 a 300 milioni di lire ».

2. 02. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

(A.C. 5535 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5535 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 3.

(Erogazioni liberali).

1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « com-

presi tra 500.000 e 50 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimere.

3. 5. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Erogazioni liberali).

1. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. Dall'imposta linda si detrae un importo pari al 100 per cento per le erogazioni in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, effettuate mediante versamento bancario o postale. La detrazione non può comunque essere superiore al 25 per cento dei redditi complessivamente dichiarati ».

3. 8. Fei, Niccolini, Sgarbi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Erogazioni liberali delle persone fisiche).

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il

seguente comma: « 1-bis). Dall'imposta loda si detrae un importo pari al 40 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 9. Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Erogazioni liberali delle persone fisiche).

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: « 1-bis). Dall'imposta loda si detrae un importo pari al 33 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 10. Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Al comma 1, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 990.000.

3. 31. Selva, Menia, Armaroli, Migliori, Nania, Fragalà, Anedda.

Al comma 1, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 110.000.

3. 130. Selva, Menia, Armaroli, Migliori, Nania, Fragalà, Anedda.

Al comma 1, sostituire la parola: 200 con la seguente: 100

3. 20. Selva, Menia, Armaroli, Migliori, Nania, Fragalà, Anedda.

Al comma 1, sostituire la parola: 200 con la seguente: 190.

3. 30. Selva, Menia, Armaroli, Migliori, Nania, Fragalà, Anedda.

Dopo il comma 1, sostituire le parole: tra 100.000 e 200 milioni di lire con le seguenti: tra 100.000 e 50 milioni di lire.

3. 1. Selva, Migliori, Nania, Menia, Fragalà, Anedda, Armaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Non possono valersi delle detrazioni di cui al comma 1 le persone fisiche, le società di capitali e gli enti commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale ha avuto luogo.

3. 2. Taradash, Calderisi, Rossetto, Melograni, Niccolini, Colletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. È fatto divieto di erogazioni liberali o di ogni altro tipo di finanziamento a partiti e movimenti politici da parte di enti nei quali vi sia una partecipazione pub-

blica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché delle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

3. 3. Taradash, Rossetto, Calderisi, Niccolini, Melograni, Colletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le erogazioni liberali che superino la somma di lire 1 milione possono essere effettuate solo tramite assegno o carta di credito.

3. 4. Taradash, Rossetto, Calderisi, Niccolini, Melograni, Colletti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 681, prima del primo periodo inserire i seguenti: « Le erogazioni liberali superiori a lire 500 mila devono essere effettuate tramite assegno o carta di credito ».

Conseguentemente, nel medesimo comma al primo periodo sostituire le parole: « i cinque milioni di », con le seguenti: « le 500 mila ».

3. 131. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Erogazioni liberali delle persone giuridiche).

1. Il comma 1 dell'articolo 91-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

1. Dall'imposta linda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 33 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti a partecipazione pubblica.

3. 02. Fei, Niccolini, Sgarbi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali).

1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: « ART. 91-bis. — (Detrazioni di imposta per oneri). — 1. Dall'imposta linda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 40 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica.

2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggioranza di conguaglio. ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 03. Calderisi, Taradash, Rossetto, Niccolini, Colletti, Melograni.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali).

1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: « ART. 91-bis. — (Detrazioni di imposta per oneri). — 1. Dall'imposta londa si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 33 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica.

2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggioranza di conguaglio. ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 05. Calderisi, Taradash, Rossetto, Niccolini, Colletti, Melograni.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Messaggi di utilità sociale).

1. I partiti politici, rappresentati nel Parlamento nazionale, determinano i messaggi di utilità pubblica inerenti lo svolgimento della loro attività politica che la concessionaria pubblica del servizio radio-televisivo è obbligata trasmettere ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

2. Alla trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono riservati tempi non inferiori allo 0,50 per cento di ogni ora di programmazione e lo 0,30 per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete.

3. Le forme e i tempi di accesso per la trasmissione dei messaggi di cui al comma 1 sono stabiliti, nel rispetto dei principi del pluralismo e della proporzionalità di rappresentanza in Parlamento, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. 04. Pisanu, Calderisi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Messaggi di utilità sociale).

1. È obbligo della Concessionaria radiotelevisiva pubblica trasmettere i messaggi e le informazioni che i partiti politici intendano portare a conoscenza dei cittadini. Tali comunicazioni, da ritenersi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono direttamente gestiti dai partiti e devono essere trasmessi nelle ore di maggior ascolto.

2. La durata di ciascuna comunicazione non può eccedere i 5 minuti. Ad esse è riservato un massimo dello 0,5 per cento dell'orario settimanale di ciascuna rete.

3. A ciascun partito rappresentato nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo spettano almeno due comunicazioni l'anno. Ai partiti rappresentati nel solo ambito regionale spettano almeno due messaggi l'anno limitatamente alla regione medesima.

4. Le forme e gli spazi di accesso sono determinati annualmente dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivo, tenendo conto della complessiva rappresentanza di ciascun partito.

3. 06. (ex 4. 03.) Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica, Veltri.

(A.C. 5535 – sezione 4)**ARTICOLO 4, DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5535 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

(Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni tariffarie).

1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari ».

2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari ».

3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 11-ter-1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari ».

4. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici ».

5. Al comma 3 dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si considerano altresì produttive di reddito le unità immobiliari e le loro pertinenze, destinate esclusivamente a sedi di movimenti e partiti politici ».

6. Sono esenti dall'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché dalle imposte di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 288, gli spettacoli e le altre attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto, promossi e organizzati da movimenti e partiti politici.

7. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. I consigli comunali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei comuni.

9. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 i partiti o movimenti politici che abbiano presentato proprie liste o candidature per le elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

10. Per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei

consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, ciascun candidato ha diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plachi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali. L'invio del materiale con tariffa agevolata può essere effettuato anche mediante il ricorso a società o enti privati che prestino servizio di invio, inoltro o consegna a domicilio dei materiali. In tale caso, gli aventi diritto sono tenuti a presentare idonea documentazione, che attesti il diritto di avvalersi delle agevolazioni previste dal presente comma.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

- 4. 30.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: altresì con la seguente: inoltre.

- 4. 53.** Menia, Migliori, Anedda, Armaroli, Fragalà, Nania, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: esenti con la seguente: esclusi.

- 4. 54.** Menia, Migliori, Anedda, Armaroli, Fragalà, Nania, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: necessario con la seguente: utile.

- 4. 55.** Fragalà, Menia, Migliori, Anedda, Armaroli, Nania, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: necessario con la seguente: occorrente.

- 4. 56.** Fragalà, Menia, Migliori, Anedda, Armaroli, Nania, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'adempimento con le seguenti: la realizzazione.

- 4. 57.** Fragalà, Menia, Migliori, Anedda, Armaroli, Nania, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'adempimento con le seguenti: l'esecuzione.

- 4. 58.** Anedda, Fragalà, Menia, Migliori, Armaroli, Nania, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'adempimento con le seguenti: l'assolvimento.

- 4. 59.** Anedda, Fragalà, Menia, Migliori, Armaroli, Nania, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'adempimento con le seguenti: il compimento.

- 4. 60.** Anedda, Fragalà, Menia, Migliori, Armaroli, Nania, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: obblighi con la seguente: necessità.

- 4. 61.** Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Anedda, Nania, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: obblighi con la seguente: doveri.

- 4. 62.** Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Anedda, Nania, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: movimenti con la seguente: soggetti.

- 4. 63.** Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Anedda, Nania, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: movimenti con la seguente: gruppi.

- 4. 64.** Nania, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Anedda, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: partiti politici con le seguenti: rappresentanze politiche.

- 4. 65.** Nania, Anedda, Fragalà, Menia, Migliori, Armaroli, Selva.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: derivanti da con le seguenti: inerenti a.

- 4. 66.** Nania, Anedda, Fragalà, Menia, Migliori, Armaroli, Selva.

Sopprimere il comma 2.

- 4. 31.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica.

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: necessario con la seguente: dovuto.

- 4. 67.** Selva, Nania, Anedda, Fragalà, Menia, Migliori, Armaroli.

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: derivanti con le seguenti: che derivano.

- 4. 68.** Selva, Nania, Anedda, Fragalà, Menia, Migliori, Armaroli.

Sopprimere il comma 3.

- 4. 32.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica.

Al comma 3, capoverso, sostituire la parola: derivanti con le seguenti: che derivano.

- 4. 69.** Selva, Nania, Anedda, Fragalà, Menia, Migliori, Armaroli.

Sopprimere il comma 4.

- ** **4. 33.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica.

Sopprimere il comma 4.

- ** **4. 12.** Fei, Niccolini, Sanza.

Al comma 4, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e singoli candidati

- 4. 168.** Buontempo

Sopprimere i commi 5 e 6.

- * **4. 36.** Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tasca, Sica.

Sopprimere i commi 5 e 6.

- * **4. 180.** La Commissione.